

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI (GESCAL) PER LA COOPERATIVA

SPERANZA NEL COMUNE DI BRINDISI (finanziamento ai

sensi della Legge 14.2.1963, n. 60, art. 15 n. 3-Pro-

gramma di intervento n. 4). -

-Importo al netto di ribasso £. 61.539.100 -

-IMPRESA: Carparelli Cav. Giuseppe-C. Roma, 22-BRINDISI-

-Repertorio n. 4797

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addì *nove*
del mese di gennaio in Brindisi e nella Sede dello
Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi-via G. Battista Casimiro n. 17.-
Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto, autorizzato, con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi dell'art. 151 e 153
del T. U. approvato con R. D. 28. 4. 1938, n. 1165 e Legge
2. 7. 1949, n. 408 art. 8, si sono personalmente costi-
tuiti:

9 GEN. 1967

Registrato a Brindisi li

Mod. I Vol.

al N. *66*

Esatte lire

IL DIRETTORE

Illeggibile

Novemilasecento

*Il Canone
fco: 22.000,00*

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)-Il Sig. Giuseppe Carparelli, nato il 21 Giugno 1925 in Fasano e residente in Brindisi Corso Roma 22, Titolare dell'Impresa Edile omonima. -

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni. -

SI PREMETTE

A)-CHE la Gescal, con nota Prot. II/1-2 n. 7165 del 24/3/1966, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori, in conformità della "designazione" della Cooperativa Speranza, ha deliberato di conferire, ai sensi dell'art. 30 della Legge 14.2.1963, n. 60 e dell'art. 31/d-i del D.P.R. 11.10.1963, n. 1471 l'incarico di Stazione Appaltante per la costruzione di n. 10 alloggi per i soci della Cooperativa "Speranza". -

-B)-CHE con nota Prot. II/1°-2° n. 15810 del 19 maggio 1966 la GESCAL comunicava che il Consiglio di Amministrazione in data 22.4.1966 aveva ammesso

detta Cooperativa al finanziamento della costruzione di n.10 alloggi per complessivi n.70 vani convenzionali, ed aveva deliberato la concessione del finanziamento stesso per un ammontare complessivo di £. 75.287.600;

-C)-CHE il progetto relativo alla costruzione di detta palazzina in Brindisi, redatto dal gruppo di progettazione integrata composta dall'Ing. Giuseppe Marasco ed altri, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.52 del 5.10.1966 per un ammontare complessivo di £ 1 r e £. 73.750.100 di cui £. 62.955.600 a base d'asta e precisamente £. 55.073.000 per opere a forfait globale e £. 7.882.600 per opere a misura (fondazioni e sistemazioni esterne) autorizzando altresì lo esperimento della licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

-D)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 29.11.1966 ad ore 10,30 si inviava invito di partecipazione a n.33 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 10. novembre 1966, n.9517 (Allegato n.1), stabilendosi

al 28 Novembre 1966 ad ore diciotto la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

-E)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 29.11.1966, come da relativo verbale (Allegato n.2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Cav. Giuseppe Carparelli di Brindisi col ribasso d'asta di £. 2,05% (Lire due e centesimi cinque per cento);

-F)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Alleg. n. 3) e dalle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP..-

-G)-CHE l'Impresa Giuseppe Carparelli intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063 ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in

aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £.2,05% (£ire due e centesimi cinque per cento).

CIO' PREMESSO Le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati compresi i disegni del progetto di costruzione (Allegato n. 4/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26), tutti controfirmati dal Sig. Giuseppe Carparelli di Brindisi, s'intendano qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Giuseppe Carparelli di Brindisi "IMPRESA".-

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo VALLARINO nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede al Sig. Giuseppe Carparelli di Brindisi, il quale accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della palazzina di alloggi per lavoratori per la Cooperativa "Speranza" nel Comune di Brindisi giusta progetto redatto dal Gruppo di progettazione integrata composto dall'Ing. Giuseppe Marasco ed altri ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Specia-

le GESCAL di questo Istituto con delibera n.52 del 5.10.1966 per l'importo complessivo di £ 1 r e - £. 73.750.100 (Settantatremilionisettecentocinquantamilacento) di cui £.62.955.600 (SESSANTADUEMILIONINOVECENTOCINQUANTACINQUEMILASEICENTO) in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di £.2,05% (£ire due e centesimi cinque per cento) e di quello aggiunto di £.0,20% (£.zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £.2,25% (£ire due e centesimi venticinque per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a £.1 r e £.61.539.100 (sessantunomilionicinquecentotrentanovemilacento).-

ART. 3°)-In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D.23.5.1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposi-

zione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)-Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso dello onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Giuseppe Carparelli di Brindisi presta la cauzione di £. 3.076.955-(£. Tremilionesettantaseimilanovecentocinquantacinque) mediante atto di fidejussione bancaria n.11823 del 21.12.1966, fino alla concorrenza di £. 3.076.955 - (£. Tremilionesettantaseimilanovecentocinquantacinque), rilasciata dalla Banca Creditodi Venezia e del Rio de La Plata -Filiale di Milano-via Manzoni, 3 Milano (Allegato n.5).-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)-Per tutto quanto riguarda la designazione forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale per la Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locale delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, la Amministrazione Appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovesse essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.-

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modi-

ficazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)-A norma dell'art.339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865,n.2248,l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto,sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a)-per la fornitura dei materiali;
- b)-per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.11°)-Per gli effetti del presente contratto,la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria,scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta,nonchè le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute po-

steriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14.2.1963 N.60 e 11.10.1963, n.1471.-

ART. 13°)-E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa-il contributo di £.1,00%o (Lire Una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 33 della Legge 14.2.1963, n. 60.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sette sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

f.to: Ubaldo Vallarino ;

" : Carparelli Giuseppe ;

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si lascia per uso amministrativo.



12 GEN. 1967

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma